SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 febbraio 2002 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2001.

Operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali, nonché emissione dei titoli da parte della Società veicolo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»), che hanno individuato i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «enti previdenziali»);

Visto il decreto emanato in data 30 novembre 2001, in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso, alla società di cartolarizzazione indicata in tale decreto, di parte dei beni immobili individuati dai decreti del l'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il «primo decreto del Ministro dell'economia»);

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo iniziale, a titolo definitivo ed irripetibile, corrisposto dalla società di cartolarizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze per conto degli enti previdenziali, è allocato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli enti previdenziali secondo le percentuali specificate nell'allegato 1. Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo effettivamente incassato dalla società di cartolarizzazione a fronte dell'emissione dei titoli dalla stessa effettuata per l'importo di euro 2.300 milioni, al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico della società di cartolarizzazione per un importo massimo complessivo pari ad euro 5.700.000 nonché delle somme di euro 200 milioni e di euro 100 milioni trattenute dalla predetta società rispettivamente quale fondo di riserva e quale fondo di liquidità a garanzia del rimborso dei titoli stessi. La somma di euro 200 milioni, trattenuta dalla società di cartolarizzazione quale fondo di riserva, è pagata al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali, a titolo di ulteriore quota di prezzo iniziale, al raggiungimento di vendite complessivamente pari a euro 400 milioni al 31 marzo 2002 e a euro 1.100 milioni al 30 giugno 2002, secondo le modalità specificate contrattualmente nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351. Ove non venga corrisposta, in tutto o in parte, alle date sopra indicate, la somma di euro 200 milioni viene liquidata dalla società di cartolarizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali, unitamente al prezzo differito di cui al successivo art. 2 del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze alloca tale somma tra gli enti previdenziali secondo le percentuali specificate nell'allegato 1.

Art. 2.

La residua parte del prezzo da corrispondersi da parte della società di cartolarizzazione, a titolo di prezzo differito, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 3 del primo decreto del Ministro dell'economia, è allocata dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli enti previdenziali secondo i criteri riportati nell'allegato 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla società di cartolarizzazione di anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito, ove la società di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale.

Art. 3.

Ciascuno degli enti previdenziali accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze le somme corrisposte da parte della società di cartolarizzazione a titolo di prezzo a fronte degli immobili trasferiti. Sulla giacenza media di tali conti il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente agli enti previdenziali un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto «disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria» ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi è posto a carico della unità previsionale di base 7.1.4.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 4560, dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

I beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, sono alienati con le modalità e secondo le procedure individuate nell'allegato 3, nel rispetto del diritto di prelazione eventualmente spettante agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi nei termini e con le modalità individuate nel medesimo allegato 3. Agli effetti del presente decreto e del primo decreto del Ministro dell'economia, dagli immobili di cui al precedente capoverso sono escluse le unità immobiliari ad uso abitativo o con contratto di locazione ad uso abitativo.

I restanti beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, diversi da quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sono alienati con le modalità e secondo le procedure individuate nell'allegato 4, nel rispetto del diritto di opzione e di prelazione eventualmente spettanti ai relativi conduttori ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi nei termini e con le modalità individuate nel medesimo allegato 4.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, per conto e nell'interesse degli enti previdenziali, (i) stipula la convenzione tra i creditori, e (ii) rilascia dichiarazioni in relazione al medesimo Ministero, alla Repubblica italiana, agli enti previdenziali ed agli immobili dagli stessi trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e assume l'impegno di indennizzare la società di cartolarizzazione e i soggetti incaricati del collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351 secondo quanto indicato nell'allegato 5. L'eventuale indennizzo alla società di cartolarizzazione avviene mediante il trasferimento di immobili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ovvero mediante il pagamento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di somme di denaro per conto degli enti previdenziali.

In relazione ai beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce alla società di cartolarizzazione il valore minimo complessivo di euro 1.556.411.321. In relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, diversi da quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce alla società di cartolarizzazione il valore minimo complessivo di euro 3.543.093.135.

Art. 6.

Le caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della società di cartolarizzazione per finanziare il pagamento del prezzo dei beni immobili alla stessa trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, sono indicate nell'allegato 6. Tali titoli non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilano, anche nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, sull'operato degli enti previdenziali, in relazione alle attività agli stessi affidate ai sensi dell'art. 4 del primo decreto del Ministro dell'economia.

Art. 8.

Per consentire lo svolgimento delle attività previste nel contratto di gestione di cui all'art. 4 del primo decreto del Ministro dell'economia, la società di cartolarizzazione, fermi restando gli eventuali obblighi di legge, conferisce procura a ciascun ente previdenziale, in persona del suo presidente e legale rappresentante nonché dei soggetti individuati dallo stesso o dall'organo amministrativo, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico-amministrative dell'ente stesso.

Art. 9.

L'allegato 4 al primo decreto del Ministro dell'economia è modificato in conformità a quanto riportato nell'allegato 7 al presente decreto.

Art. 10.

Gli enti previdenziali versano sull'apposito conto corrente acceso dalla società di cartolarizzazione presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del l'art. 5 del primo decreto del Ministro dell'economia, le somme riscosse per conto della società di cartolarizzazione a fronte delle vendite perfezionate e il 10% delle somme riscosse a fronte dei contratti di locazione relativi agli immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia.

I soggetti incaricati della vendita degli immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, versano le somme riscosse a fronte delle vendite perfezionate sul conto di cui al precedente comma, e le somme ricevute in relazione a vendite da perfezionarsi, ivi incluse le somme riscosse a fronte di contratti preliminari di compravendita o quali depositi cauzionali in relazione alla partecipazione a vendite all'incanto, sull'apposito conto aperto dalla società di cartolarizzazione presso un istituto di credito.

La società di cartolarizzazione può utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a medio termine non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a «AA -» da Standard & Poor's, ovvero a «Aa3» da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a «AA -» da Fitch Ratings Ltd.

Art. 11.

Gli enti previdenziali forniscono, in relazione a se stessi ed agli immobili dai medesimi trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, tutte le informazioni ed i dati richiesti, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione.

Art. 12.

In relazione alle agevolazioni previste all'art. 6, commi 8 e 9, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro dell'economia e delle finanze, per conto degli enti previdenziali, sollecita la formulazione di offerte da parte di più banche italiane ed estere per la stipula ed il rinnovo delle convenzioni per l'erogazione dei mutui di cui al predetto art. 6, commi 8 e 9, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, da concludersi entro la data del 28 febbraio 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze seleziona le offerte più vantaggiose tra quelle formulate dalle predette banche, con riferimento alle condizioni di finanziamento offerte nonché all'entità del credito complessivamente messo a disposizione.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, resta a carico degli enti previdenziali la differenza tra il tasso di interessi previsto nelle sopra citate convenzioni e il tasso di interessi fissato nel comma 8 del medesimo art. 6.

Art. 13.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per conto della società di cartolarizzazione, alla copertura dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 6, al fine di consentire l'ottenimento e il mantenimento del rating previsto per i medesimi titoli, indicato nell'allegato 6.

Art. 14.

A fronte dell'attività di vendita affidata agli enti previdenziali ai sensi dell'art. 4 del primo decreto del Ministro dell'economia, i predetti enti percepiscono dalla società di cartolarizzazione una commissione trimestrale pari ad una percentuale, fissata in conformità all'allegato 8, delle somme dagli stessi incassate per tale attività per conto della medesima società di cartolarizzazione. Tale commissione è per la prima volta liquidata nel mese di giugno 2002.

Art. 15.

L'Agenzia per il territorio è incaricata di effettuare le attività previste al comma 9 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351. Con riferimento ai beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, le predette attività sono svolte dall'Agenzia per il territorio su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e sono completate entro il 10 gennaio 2002. Con riferimento agli altri beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, le attività previste al comma 9, dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 sono completate dall'Agenzia per il territorio entro il 30 marzo 2002. A tale fine gli enti previdenziali forniscono la documentazione necessaria all'Agenzia per il territorio.

Per le finalità di cui al comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, l'Agenzia per il territorio fornisce in via telematica al Consiglio nazionale del notariato, secondo le modalità da definire con apposita convenzione, e per esso ai consigli notarili distrettuali, le informazioni relativi agli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, presenti nei sistemi informativi del catasto e della conservatoria.

La società di cartolarizzazione stipula con l'Agenzia per il territorio una convenzione per l'espletamento delle formalità di regolarizzazione relative ai beni immobili alla stessa trasferiti in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, alla quale ciascun ente previdenziale ha facoltà di aderire per i beni immobili da esso rispettivamente gestiti. Gli immobili trasferiti ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia e non ancora valutati sono alienati successivamente all'identificazione degli immobili di pregio, da effettuarsi, ai sensi del comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, entro il 31 gennaio 2002.

Art. 16.

I pagamenti da parte della società di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dalla vendita dei beni immobili ad essa trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e del presente decreto, avvengono secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato all'allegato 9.

Art. 17.

Il trasferimento di beni immobili effettuato alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia si intende comprensivo degli accessori e pertinenze di detti beni, ancorché gli stessi non siano espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili, provvedono a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.

Art. 18.

Le parole «dal 1º gennaio 2002» riportate nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, sono così sostituite: «dal 1º febbraio 2002».

Art. 19.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sugli enti previdenziali, sottoscrive, anche nell'interesse degli enti previdenziali, l'accordo di risoluzione del contratto stipulato in data 25 gennaio 2000 con il soggetto incaricato delle vendite degli immobili facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, impegnando gli enti previdenziali a corrispondere a tale soggetto un importo pari all'incentivo già previsto nel predetto contratto, subordinatamente al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2002, degli obbiettivi di vendita ivi pattuiti.

Art. 20.

Il capo del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, e in caso di sua assenza o impedimento, il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 76

Allegato 1

PERCENTUALI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO INIZIALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL PRESENTE DECRETO

Il prezzo iniziale, ivi inclusa la quota differita dello stesso da corrispondersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, è ripartito secondo le seguenti percentuali:

ENPALS	1,45%;
INAIL	24,12%;
INPDAI	19,10%;
INPDAP	44,85%;
INPS	7,80%;
IPSEMA	0,81%;
IPOST	1,87%.

Allegato 2

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO DIFFERITO DI CUI ALL'ART. 2 DEL PRESENTE DECRETO

Il prezzo differito è allocato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli enti previdenziali tenuto conto delle tipologie degli immobili trasferiti da ciascun ente previdenziale, nonché dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili riferiti a ciascun ente previdenziale.

Al fine della allocazione del prezzo differito, è tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze una contabilità separata delle tipologie degli immobili trasferiti e dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite perfezionate da, o per conto o nell'interesse di ciascun ente previdenziale nonché di ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del calcolo di cui sopra.

Allegato 3

PROCEDURE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI A CARATTERE COMMERCIALE FACENTI PARTE DEL PIANO STRAORDINARIO DI DISMISSIONE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79, TRASFERITI ALLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DEL PRIMO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'EVENTUALE DIRITTO DI PRELAZIONE IN RELAZIONE A DETTI IMMOBILI.

1. I beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili"), sono venduti mediante l'esperimento di procedure competitive articolate in due fasi. Nella prima fase, ciascun immobile è offerto in vendita in blocco in un lotto singolo (ciascuno un «Lotto singolo»), mentre, nella seconda fase, gli immobili sono offerti in vendita in lotti aggregati (ciascuno un «Lotto aggregato»).

Le aste sono gestite da notai. Di ciascuna asta è data pubblicità tramite la pubblicazione di un avviso d'asta, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla data, luogo e modalità di svolgimento dell'asta, la descrizione dei lotti singoli o dei lotti aggregati offerti in vendita nonché l'indicazione del deposito cauzionale richiesto, del prezzo base d'asta e delle misura minima dei rialzi. In caso di offerta di lotti aggregati, l'avviso d'asta specifica anche il prezzo base d'asta per ciascuno degli immobili facenti parte del lotto aggregato.

2. Gli immobili non venduti in lotti singoli nel corso della prima fase, sono organizzati in lotti aggregati ed offerti in vendita, nella seconda fase, in più turni successivi di aste. La composizione del Lotto aggregato è variata all'esito di ciascuna delle aste della seconda fase, in caso di mancata aggiudicazione.

Nella seconda fase, per i primi due turni di aste il prezzo base d'asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei singoli immobili, quali determinati in relazione alle aste della prima fase, scontata di una percentuale del 25%; per il terzo turno di aste, il prezzo base d'asta è pari a quello fissato per i due turni precedenti, ridotto del 10%. Per i turni successivi di aste, gli immobili sono offerti in vendita senza prezzo base d'asta.

3. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale richiesto, e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento entro il giorno lavorativo antecedente la data dell'asta. Nell'ipotesi di offerte di pari importo, in caso di lotto singolo, ovvero con riferimento alle due offerte d'importo più elevato, in caso di lotto aggregato, i soggetti interessati presentano ulteriori offerte segrete in aumento secondo le modalità indicate nell'avviso d'asta.

Ciascun lotto singolo o aggregato è aggiudicato in via provvisoria all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato. Si procede ad aggiudicazione anche quando sia stata presentata una sola offerta. L'aggiudicazione diviene definitiva (i) ad esito dell'asta, solo nel caso in cui non sussistano diritti di prelazione in relazione al lotto offerto in vendita; ovvero (ii) alla data di scadenza del termine

per l'esercizio del diritto di prelazione, senza che lo stesso sia stato esercitato, ovvero alla data in cui i titolari del diritto di prelazione vi abbiano rinunciato.

4. In relazione ai lotti singoli, e ai lotti aggregati offerti in vendita nei turni di aste che non prevedono un prezzo base d'asta, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, gli immobili aggiudicati sono offerti in prelazione agli aventi diritto, al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, con l'indicazione che gli aventi diritto dovranno fornire prova dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di offerta in prelazione.

In relazione ai lotti aggregati offerti in vendita nei turni di aste che prevedono un prezzo base d'asta, con un congruo anticipo rispetto alla data stabilita per l'asta gli immobili facenti parte del lotto aggregato sono offerti in prelazione agli aventi diritto ad un prezzo pari al prezzo base d'asta di ciascun immobile, con l'indicazione che gli aventi diritto dovranno fornire prova dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base d'asta.

L'esercizio dei diritti di prelazione, di cui ai precedenti paragrafi, avviene entro sessanta giorni dalla notifica dell'offerta in prelazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del contratto definitivo di compravendita e l'integrale pagamento del prezzo di acquisto, avvengono entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del predetto periodo di sessanta giorni, pena la decadenza dal diritto di prelazione.

In relazione ai lotti aggregati offerti in vendita nei turni di aste che prevedono un prezzo base d'asta, almeno entro la data stabilita per l'asta è resa nota ai soggetti interessati, con le modalità specificate nell'avviso d'asta, la composizione definitiva di ciascun lotto aggregato a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di qualsiasi avente diritto. Gli immobili in relazione ai quali sia stato esercitato il diritto di prelazione sono esclusi dal lotto aggregato ed il prezzo base d'asta del lotto aggregato è automaticamente ridotto dell'importo corrispondente al prezzo base d'asta dei singoli immobili così esclusi.

5. Entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva è stipulato dall'aggiudicatario il relativo contratto definitivo di compravendita ed è pagato il prezzo di acquisto. La mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.

Allegato 4

PROCEDURE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI ALLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DEL PRIMO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA, DIVERSI DA QUELLI A CARATTERE COMMERCIALE FACENTI PARTE DEL PIANO STRAORDINARIO DI DISMISSIONE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79, E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'EVENTUALE DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE IN RELAZIONE A DETTI IMMOBILI.

1. I beni immobili, diversi da quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili»), in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l'acquisto, da parte del conduttore, della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto, ove non siano stati offerti in opzione agli aventi diritto prima del 26 settembre 2001, sono offerti in opzione agli aventi diritto entro il mese di giugno 2002. Per gli immobili già offerti in opzione agli aventi diritto prima del 26 settembre 2001, in relazione ai quali non si sia verificata la decadenza dal diritto di opzione, è inviata entro il mese di giugno 2002, una comunicazione di sollecito.

Il diritto di opzione è esercitato dagli aventi diritto, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente paragrafo, pena la decadenza dal diritto di opzione. La stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto, ed il pagamento integrale del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro novanta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.

2. Gli immobili in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di seguito descritte hanno ad oggetto la vendita della sola nuda proprietà) o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione, ovvero gli immobili che risultino liberi nonché quelli ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo (di seguito definiti gli «immobili disponibili») sono venduti mediante l'esperimento di aste. Nell'ambito di ogni asta, ciascun immobile disponibile è offerto in vendita singolarmente.

3. Per ciascun immobile disponibile, la prima asta è esperita (i) entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione o di decadenza dal diritto di opzione, ovvero (ii) entro centottanta giorni dalla data di stipula dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto, ovvero, (iii) per gli immobili disponibili liberi o ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, entro il mese di giugno 2002.

4. Le aste sono gestite da notai ovvero da funzionari preposti dagli enti previdenziali che gestiscono la vendita degli immobili. Di ciascuna asta è data pubblicità tramite la pubblicazione di un avviso d'asta, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla data, luogo e modalità di svolgimento dell'asta, la descrizione degli immobili disponibili, le modalità per l'accesso agli stessi, nonché il deposito cauzionale richiesto e l'eventuale prezzo base d'asta, con l'indicazione della misura minima dei rialzi e delle modalità con le quali gli stessi possono essere effettuati.

5. Ove l'asta abbia ad oggetto immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione, il prezzo base d'asta per la prima asta è pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili disponibili.

Ove l'asta abbia ad oggetto immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero immobili disponibili liberi o ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, il prezzo base d'asta per la prima asta (per la sola nuda proprietà nel caso dei primi), è pari al prezzo di mercato degli immobili disponibili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso).

Gli immobili disponibili che non siano venduti nella prima asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta.

6. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale richiesto, e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento entro il giorno lavorativo antecedente la data dell'asta. I soggetti interessati presentano offerte palesi in aumento alla data di svolgimento dell'asta.

7. L'immobile disponibile è aggiudicato all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato. Nel caso in cui sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione è effettuata in via provvisoria, e diviene definitiva alla scadenza del periodo di sessanta giorni successivi alla data dell'offerta in prelazione, laddove gli aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione.

8. L'offerta in prelazione degli immobili disponibili agli aventi diritto avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'aggiudicazione provvisoria.

L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. Per i soli immobili disponibili ad uso non abitativo ovvero oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, ai fini del valido esercizio della prelazione, gli aventi diritto forniscono, contestualmente all'esercizio della prelazione, prova dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di offerta in prelazione. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i venti giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione, ovvero, nel caso di immobili disponibili ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione, pena la decadenza dal diritto di acquisto.

9. In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile disponibile, la stipula del contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro venti giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. La mancata stipula del contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.

Allegato 5

ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELL'INTERESSE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.

Nei confronti della società di cartolarizzazione e dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351:

(a) dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte, e di assunzione dei relativi obblighi, (ii) all'adempimento di tutto quanto necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte e per l'assunzione dei relativi obblighi; (iii) alla capacità, potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, (iv) alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali sia parte, (v) alla inopponibilità alla società di cartolarizzazione di immunità o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, (vi) alla piena conoscenza degli obblighi assunti dalla società di cartolarizzazione e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte della società stessa o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dalla vendita dei beni immobili trasferiti;

(b) in relazione a ciascun ente previdenziale, dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'esistenza e allo *status* di ente pubblico con personalità giuridica autonoma dello stesso, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione a carico dello stesso, (iii) ai poteri dell'ente previdenziale di stipulare il rispettivo contratto di gestione e di assumere e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso derivanti, (iv) all'adempimento da parte dell'ente previdenziale di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di gestione e l'assunzione e l'esecuzione dei connessi obblighi, (v) alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive per conto dell'ente previdenziale il contratto di gestione, (vi) al fatto che la conclusione e l'esecuzione del contratto di gestione non confliggono con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'ente previdenziale, (vii) alla natura di atto di diritto privato della gestione degli immobili e alla non opponibilità di immunità o privilegi, (viii) alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel bilancio consuntivo del 2000 dell'ente previdenziale nonché al fatto che detto bilancio consuntivo del 2000 e il bilancio preventivo del 2001 sono stati redatti in conformità ai rilevanti principi contabili, (ix) alla conformità di tali bilanci con le norme applicabili e (x) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla capacità dell'ente previdenziale di adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto di gestione;

(c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al fatto che il prospetto informativo, anche preliminare, predisposto in relazione all'operazione di cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni rilevanti in relazione ai titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e occorrenti al fine di consentire agli investitori di valutare la condizione di ciascun ente previdenziale e le caratteristiche degli immobili di ciascun ente previdenziale trasferiti alla società di cartolarizzazione, e (ii) alla veridicità e correttezza delle informazioni fornite per iscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dagli enti previdenziali alla società di cartolarizzazione e ai soggetti incaricati del collocamento dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351;

Nei confronti della società di cartolarizzazione:

(d) in relazione ai beni immobili trasferiti dagli enti previdenziali ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla correttezza e veridicità delle informazioni relative agli immobili riportate nei decreti dell'Agenzia del demanio e nel primo decreto del Ministro dell'economia, (ii) alla legittima titolarità dei beni immobili in capo agli enti previdenziali fino al trasferimento in favore della società di cartolarizzazione e all'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili stessi, (iii) al fatto che gli immobili sono stati inseriti nelle dichiarazioni fiscali degli enti previdenziali, (iv) all'assenza di diritti di opzione o di prelazione di terzi in relazione agli immobili, ad eccezione dei diritti previsti dalla legge, (v) all'assenza, nei contratti di locazione relativi agli immobili, di clausole che impongano il rinnovo senza facoltà di disdetta da parte del locatore, (vi) alle percentuali, rispetto al totale dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, degli immobili rispettivamente offerti in opzione ai conduttori e in relazione ai quali i conduttori hanno manifestato l'intenzione di acquistare e degli immobili, diversi da quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, pronti per essere venduti;

(e) impegno ad informare la società di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicità, sotto profili rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate o di propri inadempimenti;

(f) in relazione alle dichiarazioni e garanzie prestate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 5 del presente decreto, impegno a trasferire alla società di cartolarizzazione nuovi immobili, ovvero a pagare una somma di denaro, nella misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui il soggetto nominato dalla società di cartolarizzazione per effettuare una valutazione dei beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, e degli altri beni immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, stimi che il valore di una o di entrambe le categorie di immobili è inferiore al valore dichiarato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

(g) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione, nella misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui la vendita di uno o più beni immobili sia legalmente impossibile per effetto del ripetuto e grave inadempimento di un ente previdenziale all'obbligo di cooperare con il subappaltatore incaricato della gestione delle vendite, laddove questi debba essere nominato;

(h) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a (i) dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e veritiere, (ii) l'inadempimento di obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze, (iii) procedure promosse da terzi nei confronti della società di cartolarizzazione in relazione a fatti o omissioni degli enti previdenziali, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, che non siano indennizzabili da parte degli enti previdenziali ai sensi dei rispettivi contratti di gestione, (iv) sentenze emesse a carico della società di cartolarizzazione in relazione a fatti o omissioni degli enti previdenziali, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, che non siano indennizzabili da parte degli enti previdenziali ai sensi dei rispettivi contratti di gestione, (v) procedure promosse da terzi nei confronti della società di cartolarizzazione in relazione a danni derivanti dalla violazione delle procedure per la vendita (e l'offerta in prelazione ai rispettivi conduttori) degli immobili commerciali facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, laddove detti danni non siano indennizzabili da parte del soggetto gestore di dette vendite ai sensi del rispettivo contratto stipulato con la società di cartolarizzazione, e (vi) mancato pagamento da parte

degli enti previdenziali di imposte e tasse relative ai beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, e che siano maturate antecedentemente la data del trasferimento;

(i) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione, mediante il trasferimento di immobili o il pagamento di somme di denaro, nella misura, secondo le modalità e subordinatamente ai limiti minimi fissati nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualsiasi danno connesso a (i) l'accertamento giudiziale dell'illegittimità o dell'inefficacia del trasferimento, alla società di cartolarizzazione, di qualsiasi immobile ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, (ii) l'evizione, anche parziale, di qualsiasi immobile, (iii) l'impossibilità legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso alla normativa vigente e (iv) l'impossibilità legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso alla normativa ambientale;

(j) impegno a tenere indenni i soggetti incaricati del collocamento dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351 da qualunque danno connesso alla non correttezza o non veridicità, sotto profili rilevanti, delle informazioni riportate nel prospetto informativo, anche preliminare, relativo all'operazione di cartolarizzazione.

Allegato 6

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE

SERIE 1

Importo: fino a nominali euro 1.000.000.000.

Cedole e date di pagamento: trimestrali (mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2002.

Taglio minimo: euro 1.000.

Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine di 0,17% p.a.

Natura dei titoli: al portatore, a ricorso limitato (l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società di cartolarizzazione solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al presente decreto.

Rimborso: per intero o anche in parte, a decorrere dalla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2002, e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al presente decreto.

Scadenza stimata: alla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2002.

Scadenza legale: alla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2005, fermo restando che qualora i titoli non siano integralmente rimborsati entro tale data, essi dovranno essere pagati entro la data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno perenti.

Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.

Quotazione: è prevista la quotazione dei titoli presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.

Rimborso facoltativo: la società di cartolarizzazione ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) ad una qualunque delle date di pagamento a seguito (i) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio separato o ai contratti di copertura finanziaria, (ii) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi (con esclusione delle eventuali modifiche connesse alla proposta di direttiva europea in materia tassazione del risparmio), ovvero ai flussi di pagamenti dovuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione di ritenute sui flussi monetari ricevuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione.

Possibilità di nuove emissioni: la società di cartolarizzazione potrà riaprire l'operazione di cartolarizzazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e in esecuzione del contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia.

Scadenza anticipata: qualora si verifichino inadempimenti da parte della società di cartolarizzazione, ovvero la stessa sia assoggettata a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero l'esecuzione degli obblighi dalla stessa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenga illegittima, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, o l'obbligo, se così richiesto da determinate percentuali di portatori dei titoli di entrambe le serie ovvero da una deliberazione straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli di ciascuna serie.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della società di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione, alle modalità di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in ordine alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

SERIE 2

Importo: fino a nominali euro 1.300.000.000.

Cedole: trimestrali (mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2002.

Taglio minimo: euro 1.000.

Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine di 0,22% p.a.

Natura dei titoli: al portatore, a ricorso limitato (l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società di cartolarizzazione solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al presente decreto.

Rimborso: per intero o anche in parte, a decorrere dalla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2003 (ovvero dicembre 2002 nei casi indicati nel regolamento dei titoli), e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al presente decreto.

Scadenza stimata: alla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2003.

Scadenza legale: alla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2005, fermo restando che qualora i titoli non siano integralmente rimborsati entro tale data, essi dovranno essere pagati entro la data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno perenti.

Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.

Quotazione: è prevista la quotazione dei titoli presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.

Rimborso facoltativo: la società di cartolarizzazione ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) ad una qualunque delle date di pagamento a seguito (i) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio separato o

ai contratti di copertura finanziaria, (ii) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi (con esclusione delle eventuali modifiche connesse alla proposta di direttiva europea in materia di tassazione del risparmio), ovvero ai flussi di pagamenti dovuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione di ritenute sui flussi monetari ricevuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione.

Possibilità di nuove emissioni: la società di cartolarizzazione potrà riaprire l'operazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e in esecuzione del contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia.

Scadenza anticipata: qualora si verifichino inadempimenti da parte della società di cartolarizzazione, ovvero la stessa sia assoggettata a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero l'esecuzione degli obblighi dalla stessa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenga illegittima, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, o l'obbligo, se così richiesto da determinate percentuali di portatori dei titoli di entrambe le serie ovvero da una deliberazione straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli di ciascuna serie.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della società di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione, alle modalità di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in ordine alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

Allegato 7

MODIFICHE RELATIVE ALL'ALLEGATO 4 AL PRIMO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA

L'allegato 4 al primo decreto del Ministro dell'economia, contenente l'elenco descrittivo degli impegni da assumersi da parte di ciascuno degli enti previdenziali nell'ambito del contratto di gestione degli immobili con la società di cartolarizzazione, è modificato come segue:

1. al punto *(b)* (ii), le parole «il valore economico» sono sostituite dalle parole «lo stato di conservazione»;

2. al punto *(b)* (v), le parole «rilasciata a suo nome ai sensi dell'art. 4 del presente decreto» sono sostituite dalle parole «da rilasciarsi a suo nome ai sensi di un successivo decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

3. il contenuto del punto *(b)* (xiv) è sostituito dalle seguenti parole «astenersi dal rinnovare i contratti di locazione ad uso non abitativo, relativi agli immobili commerciali che sono stati inclusi nel piano straordinario di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi del presente decreto, salvo che i canoni annui del contratto siano superiori al 6% del prezzo base d'asta del relativo immobile»;

4. i punti *(t)* e *(u)* sono eliminati.

Allegato 8

COMMISSIONE DA CORRISPONDERSI AGLI ENTI PREVIDENZIALI IN RELAZIONE ALLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI ALLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE AI SENSI DEL PRIMO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA, DIVERSI DA QUELLI A CARATTERE COMMERCIALE FACENTI PARTE DEL PIANO STRAORDINARIO DI DISMISSIONE DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79.

Rapporto tra ricavi di vendita periodici Commissione [espressa come percentuale effettivamente incassati (al netto dei ricavi di vendita incassati) dell'IVA] e ricavi di vendita periodici previsti.

Inferiore al 70%	0%
Tra il 70% e il 90%	1%
Tra il 90% ed il 100%	2%
Tra il 100% ed il 110%	2,3%
Oltre il 110%	2,5%

Allegato 9

ORDINE DI PRIORITÀ DEI PAGAMENTI

1) Ai sensi del Contratto per la gestione dei pagamenti («Cash Management Agreement»), il Gestore dei pagamenti («Cash Manager») farà in modo che, a ciascuna data di pagamento degli interessi (la «Data di pagamento») antecedente la notifica di un avviso di decadenza dal beneficio del termine («Trigger Event») in relazione ai titoli (i «Titoli») emessi per finanziare il trasferimento degli immobili (gli Immobili») alla società di cartolarizzazione (di seguito definita l'«Emittente»), i seguenti pagamenti siano effettuati dall'Emittente secondo l'ordine di priorità di seguito specificato (in ogni caso, solo nei limiti dei fondi disponibili per effettuare pagamenti sui Titoli da parte dell'Emittente («Issuer Available Funds») — come calcolati alla data di determinazione (la «Data di determinazione») antecedente tale Data di pagamento — e a condizione e nei limiti in cui i pagamenti aventi un grado di priorità più elevato siano stati effettuati per intero):

(i) Primo (senza un ordine di priorità tra di loro, e proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento (1) di qualunque commissione, costo, spesa e imposta necessari per preservare l'esistenza dell'Emittente o per mantenerne lo stato ovvero per rispettare la legge o le regole concernenti la quotazione dei titoli ovvero necessari in relazione alla valutazione degli Immobili e ai servizi prestati dai notai ai sensi di legge, (2) di qualunque ulteriore commissione, costo e spesa relativi alla quotazione, all'accentramento, al deposito o al rating dei titoli o necessari per provvedere a qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai portatori dei titoli (i «Portatori dei titoli») o alle altre parti dei contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione (i «Documenti dell'Operazione») ai sensi di qualunque Documento dell'Operazione;

(ii) Secondo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento di qualsiasi somma dovuta al Rappresentante dei Portatori dei Titoli, alla Società per i servizi amministrativi dell'Emittente («Issuer Corporate Servicer»), al Gestore dei pagamenti, all'Amministratore dell'Operazione («Programme Administrator»), alla Banca Agente («Agent Bank»), al Mandatario finanziario principale («Principal Paying Agent») ed al Mandatario finanziario lussemburghese («Luxembourg Paying Agent»), al Mandatario finanziario italiano («Italian Paying Agent»), alla Banca del conto di riscossione («Collection Account Holder»), alla Banca dei conti dell'operazione («Transaction Accounts Bank») e al perito da nominarsi ai sensi del Contratto di garanzia e indennizzo;

(iii) Terzo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento di qualsiasi somma dovuta, a fronte dei servizi di vendita resi, agli enti gestori degli immobili (gli «Enti Gestori») ai sensi dei contratti di gestione degli immobili e al gestore delle vendite degli immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 ai sensi del relativo contratto di gestione delle vendite e qualsiasi rimborso dovuto agli enti gestori ai sensi dei contratti di gestione degli immobili;

(iv) Quarto, il pagamento delle somme dovute alle Controparti di copertura («Hedging Counterparties») ai sensi degli Accordi di copertura finanziaria («Hedging Agreements») (ma non le somme dovute in caso di risoluzione degli Accordi di copertura finanziaria);

(v) Quinto, il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli;

(vi) Sesto, la ricostituzione della Riserva di liquidità («Liquidity Reserve»), nei limiti di quanto necessario («Required Liquidity Amount»), ed il pagamento del saldo necessario per ricostituire l'Importo per le spese («Expense Amount»);

(vii) Settimo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente all'importo dovuto), il pagamento di:

(A) qualsiasi somma dovuta ad una controparte di copertura in caso di risoluzione del relativo accordo di copertura finanziaria, eccetto nel caso in cui la risoluzione sia imputabile ad un inadempimento della controparte di copertura,

e

(B) qualsiasi somma dovuta per il rimborso, alla data di pagamento in questione, del capitale dei titoli secondo il seguente ordine: (i) i titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli stessi, (ii) e successivamente, i titoli della Serie 2 fino al completo rimborso degli stessi, fermo restando che, ove si sia verificata una decadenza dal beneficio del termine connessa a risultati insufficienti nelle vendite degli immobili rispetto alle previsioni di vendita («Non-Performance Trigger»), qualunque somma dovuta a titolo di rimborso del capitale dei titoli della Serie 1 e della Serie 2 sarà pagata senza un ordine di priorità, in proporzione all'ammontare dovuto;

(viii) Ottavo, il pagamento di qualsiasi somma dovuta alla controparte di copertura ai sensi del relativo accordo di copertura finanziaria in caso di risoluzione del medesimo contratto, nel caso in cui tale risoluzione sia attribuibile ad un inadempimento della controparte di copertura;

(ix) Nono, una volta che i titoli siano stati completamente rimborsati, il pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del Prezzo di trasferimento iniziale differito (per la parte non ancora corrisposta) («Deferred Inizial Transfer Price») ed il prezzo di trasferimento differito («Deferred Transfer Price»).

2) A seguito della comunicazione di un evento decadenza dal beneficio del termine («Trigger Event»), l'ordine di priorità dei pagamenti descritto non cambierà, se non per il fatto che nessuna ulteriore somma sarà versata a credito della riserva di liquidità e che qualunque pagamento per il rimborso del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute in relazione a ciascuna serie di titoli sarà effettuato senza un ordine di priorità tra le stesse, ma in proporzione all'ammontare dovuto in relazione a ciascuna serie, come segue:

(i) Primo (senza un ordine di priorità tra di loro, e proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento (1) di qualunque commissione, costo, spesa e imposta necessari per preservare l'esistenza dell'Emittente o per mantenerne lo stato ovvero per rispettare la legge o le regole concernenti la quotazione dei titoli ovvero necessari in relazione alla valutazione degli immobili e ai servizi prestati dai notai ai sensi di legge, (2) di qualunque ulteriore commissione, costo e spesa relativi alla quotazione, all'accentramento, al deposito o al rating dei titoli o necessari per provvedere a qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai portatori dei titoli o alle altre parti dei documenti dell'operazione ai sensi di qualunque documento dell'operazione;

(ii) Secondo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento di qualsiasi somma dovuta al rappresentante dei portatori dei titoli, alla società per i servizi amministrativi dell'emittente, al gestore dei pagamenti, all'amministratore dell'operazione, alla banca agente, al mandatario finanziario principale ed al mandatario finanziario lussemburghese, al mandatario finanziario italiano, alla Banca del conto di riscossione, alla Banca dei conti dell'operazione e al perito da nominarsi ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo;

(iii) Terzo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento di qualsiasi somma dovuta, a fronte dei servizi di vendita resi, agli enti gestori ai sensi dei contratti di gestione degli immobili e al gestore delle vendite degli immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 ai sensi del relativo contratto di gestione delle vendite e qualsiasi rimborso dovuto agli enti gestori ai sensi dei contratti di gestione degli immobili;

(iv) Quarto, il pagamento delle somme dovute alle controparti di copertura ai sensi degli accordi di copertura finanziaria (ma non le somme dovute in caso di risoluzione degli accordi di copertura finanziaria);

(v) Quinto, il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli;

(vi) Sesto (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente all'importo dovuto) il pagamento di:

(A) qualsiasi somma dovuta ad una controparte di copertura in caso di risoluzione del relativo accordo di copertura finanziaria, eccetto nel caso in cui la risoluzione sia imputabile ad un inadempimento della controparte di copertura,

e

(B) qualsiasi somma dovuta per il rimborso, alla data di pagamento in questione, del capitale dei titoli secondo il seguente ordine: (i) i titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli stessi, (ii) e successivamente i titoli della Serie 2 fino al completo rimborso degli stessi, fermo restando che, ove si sia verificata una decadenza dal beneficio del termine connessa a risultati insufficienti nelle vendite degli immobili rispetto alle previsioni di vendita («Non-Performance Trigger»), qualunque somma dovuta a titolo di rimborso del capitale dei titoli della Serie 1 e della Serie 2 sarà pagata senza un ordine di priorità, in proporzione all'ammontare dovuto;

(vii) Settimo, il pagamento di qualsiasi somma dovuta alla controparte di copertura ai sensi del relativo accordo di copertura finanziaria in caso di risoluzione del medesimo contratto, nel caso in cui tale risoluzione sia attribuibile ad un inadempimento della controparte di copertura;

(viii) Ottavo, una volta che i titoli siano stati completamente rimborsati, il pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze il prezzo di trasferimento iniziale differito (per la parte non ancora corrisposta) ed il prezzo di trasferimento differito.

02A01244

DECRETO 21 gennaio 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantacinque giorni relativo all'emissione del 15 gennaio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 gennaio 2002 che hanno disposto per il 15 gennaio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,213 per i B.O.T. a novanta giorni e a 96,684 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 23.603.547,91 per i titoli a novanta giorni con scadenza 15 aprile 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 215.530.329,52 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,973 per i B.O.T. a novanta giorni e a 95,751 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A01316

DECRETO 23 gennaio 2002.

Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 76, commi 7-*bis* e 7-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Visto l'art. 9, comma 16, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma 7-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerato che il citato comma 7-*bis* dell'art. 76, così come sostituito, prevede che, per le finalità previste dalla norma stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato, altresì, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Considerato, infine, che il comma 7-*quater*, dell'art. 76, stabilisce che le disposizioni del comma 7-*bis* non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale risulta modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Art. 2.

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Art. 3.

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

10) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;

12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;

14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01317

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Forro Laura Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Forro Laura Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso il liceo sanitario di Tirgu Mures (Romania) dalla sig.ra Forro Laura Ana, nata a Reghin (Romania) il giorno 19 marzo 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Forro Laura Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00565

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mihali Ileana Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihali Ileana Camelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bistrita (Romania) dalla sig.ra Mihali Ileana Camelia, nata a Borsa (Romania) il giorno 9 febbraio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihali Ileana Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00566

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vranau Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vranau Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di ClujNapoca (Romania) dalla sig.ra Vranau Ana nata a Nasaud (Romania) il giorno 25 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vranau Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00567

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Burnete Valeria Lucia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burnete Valeria Lucia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical principal conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1981 presso il liceo sanitario di Sibiu (Romania) dalla sig.ra

Burnete Valeria Lucia nata a Rosia de Secas (Romania) il giorno 26 febbraio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Burnete Valeria Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00568

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Masague Ana Paula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Masague Ana Paula ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2001, presso l'Università Nationale di Mar del Plata (Argentina) dalla sig.ra Masague Ana Paula nata a Mar del Plata (Argentina) il giorno 23 giugno 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Masague Ana Paula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00569

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Toro Rodriguez Flor Violeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toro Rodriguez Flor Violeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Lincenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Università di San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Toro Rodriguez Flor Violeta nata a Ancash (Perù) il giorno 11 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toro Rodrigues Flor Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00570

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Leon Busila Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Leon Busila Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1986, presso la Scuola sanitaria si Focsani (Romania) dalla sig.ra Leon Busila Maria nata a Paunesti (Romania) il giorno 22 novembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Leon Busila Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00571

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dietrichova Marketa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dietrichova Marketa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazione;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1993, presso la Scuola media statale superiore di sanità di Pribram (Rep. Ceca) dalla sig.ra Dietrichova Marketa nata a Pribram (Rep. Ceca) il giorno 15 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dietrichova Marketa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00573

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maruszak Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maruszak Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992, presso l'Istituto professionale per infermieri di Lubartow (Polonia) dalla sig.ra Maruszak Ewa nata a Parc-

zew (Polonia) il giorno 18 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maruszak Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00576

DECRETO 21 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iod Rao195».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Iodosan S.p.a. - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto della quale era allora titolare;

Vista la domanda della ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a., attuale titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

IOD RAO195

tubo 2 g crema 1% - A.I.C. n. 032156010;

flac. erog. 2 g crema 1% - A.I.C. n. 032156022;

tubo 5 g crema 1% - A.I.C. n. 032156034.

Ditta LPB Istituto Farmaceutico S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01206

DECRETO 24 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zofran».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Glaxosmithkline S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ZOFRAN - 4 supposte 16 mg - A.I.C. n. 027612074 - ditta Glaxosmithkline S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01205

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 gennaio 2002.

Modalità di erogazione dei contributi ai consorzi all'export per la fiera di Osaka (2-6 maggio 2002).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 252 recante «Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna «Italia in Giappone 2001» con la quale è stata istituita la Fondazione «Italia in Giappone 2001», in appresso Fondazione;

Visto l'art. 145, comma 44, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto specifici stanziamenti per favorire la partecipazione dei consorzi all'esportazione agli eventi organizzati nell'ambito della citata rassegna;

Considerato che nel calendario ufficiale della rassegna «Italia in Giappone 2001» è stata inserita la manifestazione «Fiera di Osaka», che si svolgerà ad Osaka dal 2 al 6 maggio 2002;

Considerato che la partecipazione alla «Fiera di Osaka» con un padiglione nazionale unico ha lo scopo di dare risalto alle diverse caratteristiche regionali del Paese e di valorizzarne i prodotti tipici e che, pertanto, è da ritenere auspicabile un'equilibrata partecipazione dei consorzi del settore agro-alimentare, dell'artigianato e di quello turistico-alberghiero;

Considerato che la fondazione «Italia in Giappone 2001» ha comunicato che l'area disponibile per la «Fiera di Osaka» è pari a 5000 mq lordi (3000-3500 mq netti) per la partecipazione ufficiale delle regioni e dei consorzi alle esportazioni;

Tenuto conto che i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri e della stessa Fondazione, nonché quelli delle categorie e delle regioni, nelle riunioni preparatorie, si sono espressi in favore di una concentrazione delle risorse finanziarie, previste dalla citata legge n. 388/2000 per il 2002, al fine di dare maggiore impatto promozionale alla partecipazione dei consorzi all'esportazione alla rassegna «Italia in Giappone 2001»;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2001, con il quale sono state stabilite le modalità di concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione a «Italia Matsuri» tenutasi nel maggio 2001 e ad altre iniziative inserite nel calendario ufficiale della rassegna;

Ritenuto opportuno stabilire nuove specifiche modalità per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione a fronte delle spese di partecipazione alla «Fiera Internazionale di Osaka», che si terrà dal 2 al 6 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di promuovere la presenza dei consorzi all'esportazione fra piccole e medie imprese alle manifestazioni ufficiali della rassegna «Italia in Giappone

2001», e, in particolare, alla «Fiera Internazionale di Osaka» da tenere dal 2 al 6 maggio 2002, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità di erogazione dei fondi stanziati a questo scopo dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a € 2.065.827,60 (Lire 4.000 milioni) per il 2002.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che i loro statuti prevedano finalità di promozione delle esportazioni ovvero attività volte a incrementare la domanda turistica estera.

Art. 3.

Agevolazione e spese ammissibili

1. Al fine di favorire la partecipazione alla «Fiera di Osaka» è concesso un contributo pari al 70% dei costi sostenuti dai consorzi all'esportazione, relativi:

a) all'affitto dell'area nell'ambito del progetto ufficiale approvato dalla fondazione;

b) all'allestimento dei relativi stand;

c) alle spese promozionali e pubblicitarie connesse alla partecipazione alla «Fiera di Osaka».

2. Non sono ammesse a contributo le spese di viaggio e di soggiorno. Sono riconosciute le spese di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, del comma 1, entro un limite massimo complessivo di € 968,36 (Lit. 1.875.000) mq, di cui non più del 10% relativo alle spese di trasporto e di assicurazione merci.

3. Non sono ammesse maggiorazioni di costo rispetto all'importo del preventivo presentato ed approvato. Entro tale importo, è ammessa una compensazione del 20% fra le singole voci di spesa.

4. Al fine di favorire un'ampia e qualificata partecipazione, fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo complessivo massimo concedibile a ciascun consorzio per la partecipazione alla «Fiera di Osaka» non può, comunque, essere superiore a € 67.785,00 (Lit. 131.250.000) equivalente al contributo spettante sulla spesa complessiva riconoscibile per un'area di 100 mq.

5. In caso di residue disponibilità finanziarie, saranno prese in considerazione anche le quote parti di richieste di contributo relative a spazi eccedenti il limite di cui al comma 4.

Art. 4.

Presentazione della domanda per la partecipazione alla «Fiera di Osaka»

1. Le domande di contributo alle spese di partecipazione alla «Fiera di Osaka» devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 20 febbraio 2002, al Ministero delle attività produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione VII - viale Boston, 25 - 00144 Roma. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito internet www.mincomes.it, o richieste tramite e-mail, all'indirizzo di posta elettronica promo7@mincomes.it ovvero ai numeri telefonici 06/59932461 - 06/59932567.

2. Le domande, in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate, a pena di esclusione, della seguente documentazione:

a) fotocopia dello statuto vigente del consorzio, dal quale si evincano le finalità o l'attività di cui all'art. 2;

b) copia della prenotazione dell'area espositiva in cui siano indicati i mq riservati;

c) preventivo di spesa dettagliato delle voci di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*;

d) coordinate bancarie per l'accredito delle somme;

e) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, nella quale si attesti che il consorzio non percepisce, da enti privati o pubblici, altri contributi, oltre a quello del Ministero delle attività produttive. Qualora il consorzio riceva contributi, questi non devono essere di importo superiore al 30% delle voci di spesa relative alla lettera *c)*. In questo caso la dichiarazione dovrà contenere anche l'indicazione dettagliata di tali contributi.

3. Al fine di una corretta erogazione dei contributi, il Ministero acquisisce dalla Fondazione l'elenco dei soggetti partecipanti alla fiera e delle relative aree prenotate.

Art. 5.

Esame delle domande

1. Le domande sono esaminate in ordine cronologico entro trenta giorni dall'arrivo e sono accolte in relazione alle disponibilità finanziarie.

2. L'esito dell'istruttoria della domanda è comunicato a ciascun consorzio entro cinque giorni dalla conclusione dell'esame.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. Il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità:

il 50% dell'importo concedibile è erogato, a titolo di anticipo, entro trenta giorni dall'approvazione della domanda;

il restante 50% è erogato, a consuntivo, dietro presentazione della rendicontazione di spesa ed in base all'ordine di arrivo della documentazione, entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 7.

Documentazione di spesa

1. La documentazione di spesa, a consuntivo, deve pervenire al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. VII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2002, e deve contenere fotocopia delle fatture quietanzate relative all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, nonché delle spese di promozione e di pubblicità.

2. Il Ministero si riserva di svolgere verifiche e controlli anche di carattere documentale.

Art. 8.

Revoca del contributo

1. Il Ministero revoca il contributo concesso nei casi in cui sia riscontrata l'assenza dei requisiti richiesti, ovvero la mancata partecipazione del consorzio alla «Fiera di Osaka».

2. In caso di revoca, il consorzio è tenuto a restituire l'importo percepito, entro tre mesi dalla relativa richiesta del Ministero. In caso di mancata restituzione, il Ministero si avvale della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *ed entrata in vigore*

1. Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 3

02A01210

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Invaso del Liscia a Calamaiu. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Gallura. (Ordinanza n. 265).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato Sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 239 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del Commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 239/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di riparto delle stesse per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con l'ipotesi di assegnazione formulata nella suddetta scheda, il mantenimento della scorta fissata con la sopracitata ordinanza n. 239/2001 (19,2 quale scorta potabile pari al fabbisogno civile di circa 8 mesi) nel caso di afflussi pari a soli 5,5 Mmc nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota protocollo n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il Consorzio di bonifica della Gallura il quale ha chiesto un incremento di assegnazione irrigua per gli usi zootecnici da 1 Mmc a 2 Mmc nel periodo ottobre-febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di assegnazione formulata dal Consorzio di bonifica della Gallura;

Atteso che nel corso della riunione, tenutasi in data 9 ottobre 2001 presso l'ufficio del Commissario governativo, i componenti di espressione regionale della commissione scientifica hanno condiviso il suddetto parere;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile della sopracitata ordinanza n. 239 del 27 marzo 2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Liscia a Calamaiu

1. Con effetto immediato un volume di risorsa idrica pari a 19,2 Mmc della risorsa disponibile nel serbatoio del Liscia a Calamaiu è vincolato fino al 28 febbraio 2002.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema Liscia a Calamaiu

Dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema Liscia a Calamaiu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	11,0
Usi irrigui	2,0
Usi industriali	1,0
Totale erogazione dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002	14,0

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il Commissario governativo: FLORIS

02A00745

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Nord della Sardegna. (Ordinanza n. 266).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato Sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 231 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del Commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 231/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di assegnazione dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente, con l'ipotesi di assegnazione formulata nella suddetta scheda, il mantenimento della scorta fissata con la sopracitata ordinanza n. 231/2001 (7,5 Mmc quale scorta potabile pari al fabbisogno civile di circa 9 mesi) anche nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota protocollo n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il Consorzio di bonifica del Nord Sardegna, il quale ha evidenziato che i consumi nel periodo marzo-settembre 2001 sono stati inferiori di circa 8 Mmc rispetto a quelli assegnati ed ha chiesto di poter utilizzare detto volume nel periodo ottobre-febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di assegnazione formulata dal Consorzio di bonifica del Nord Sardegna;

Atteso che nel corso della riunione, tenutasi in data 9 ottobre 2001 presso l'ufficio del Commissario governativo, i componenti di espressione regionale della Commissione scientifica hanno condiviso il suddetto parere;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile della sopracitata ordinanza n. 231 del 27 marzo 2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema del Mannu di Pattada

1. Con effetto immediato 7,5 Mmc del volume disponibile nel Sistema del Mannu di Pattada a Monte Lerno è vincolato fino al 28 febbraio 2002.

Sono altresì vincolati gli ulteriori volumi invasati nel serbatoio e gli ulteriori volumi scolanti fino al 28 febbraio 2002 quale scorta per gli usi potabili, irrigui ed industriali.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema del Mannu di Pattada

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema del Mannu di Pattada sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	4,2
Usi irrigui	8,0
Totale erogazione dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002	12,2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il Commissario governativo: FLORIS

02A00746

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Sistema del Posada a Maccheronis. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 28 febbraio 2002. Ente gestore: Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale. (Ordinanza n. 267).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato Sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 241 del 27 marzo 2001 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001;

Atteso che in data 25 settembre 2001 si è tenuta, presso l'ufficio del Commissario governativo, una riunione tecnica finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 241/2001, alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici ed i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 15 settembre 2001 ed una ipotesi di riparto delle stesse nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002;

Atteso che dalla suddetta scheda si evince che il volume invasato al 15 settembre 2001 consente, anche nel caso di afflussi nulli nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002, il soddisfacimento dei fabbisogni ed il mantenimento di una scorta di 1,8 Mmc;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-Commissario per l'emergenza idrica, con nota prot. n. 18766 del 9 ottobre 2001 ha comunicato di aver provveduto ad inviare la suddetta scheda all'ente gestore dell'invaso, il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, il quale ha chiesto, in variazione, un incremento di assegnazione irrgua da 1 Mmc a 2,5 Mmc nel periodo ottobre-febbraio 2002;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di assegnazione formulata dal Consorzio di bonifica del Basso Sulcis;

Atteso che nel corso della riunione, tenutasi in data 9 ottobre 2001 presso l'ufficio del Commissario governativo, i componenti di espressione regionale della Commissione scientifica hanno condiviso il suddetto parere;

Considerati gli esiti della riunione e la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile della sopracitata ordinanza n. 241/2001, al fine di garantire al 28 febbraio 2002 una scorta idropotabile pari al fabbisogno civile di circa nove mesi;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema del Posada a Maccheronis

1. Con effetto immediato 3,8 Mmc del volume disponibile nel Sistema del Posada a Maccheronis è vincolato fino al 28 febbraio 2002 quale scorta per l'uso potabile.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema del Posada a Maccheronis

Dal 1° ottobre al 28 febbraio 2002 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema del Posada a Maccheronis sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	2,0
Usi irrigui	2,5
Usi industriali	0,1
Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre 2001	4,6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il Commissario governativo: FLORIS

02A00747

ORDINANZA 24 ottobre 2001.

Modifica del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: Previsione dell'intervento «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro occidentale in derivazione dal Temo» in luogo dell'intervento «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - schema n. 12 Temo» di cui all'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999. (Ordinanza n. 268).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/1995, il Commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, e n. 255 del 23 ottobre 2001, con le quali sono stati resi esecutivi nove stralci del programma commissariale;

Atteso che l'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 (sesto stralcio operativo del programma commissariale) prevede, tra l'altro, la realizzazione di un intervento denominato: «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - schema n. 12 Temo» da realizzarsi a cura dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, a valere sulle risorse finanziarie, pari a lire 3 miliardi, messe a disposizione del Commissario governativo sul cap. 08173-00 del bilancio regionale, esercizio 1998;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con D.D.G. n. 713 del 2 agosto 1999 ha delegato all'E.S.A.F., ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1987, la realizzazione dell'intervento «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - schema n. 12 Temo» disponendo l'impegno sul capitolo 08173-00 del bilancio regionale, esercizio 1998;

Atteso l'E.S.A.F., con nota n. 2929 del 4 maggio 2001, integrata con nota 5001 del 3 agosto 2001, ha comunicato di aver realizzato l'opera di che trattasi con risorse finanziarie aggiuntive attribuite dal CIPE, ed ha proposto di destinare lo stanziamento predetto alla realizzazione dell'intervento «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo»;

Atteso che la realizzazione di tali interventi si rende necessaria in vista della messa in esercizio del nuovo comparto acquedottistico n. 12 Temo;

Atteso pertanto che si rende necessario modificare il programma commissariale con la previsione dell'intervento «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo» in luogo dell'intervento «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - Schema n. 12 Temo;

Atteso che al fine di utilizzare i fondi di cui al cap. 08173-00, si rende necessario autorizzare l'assessorato regionale dei lavori pubblici alla modifica della sopracitata delega disposta a favore dell'E.S.A.F. per la realizzazione dell'intervento denominato - «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - Schema n. 12 Temo»;

Ordina:

Art. 1.

Modifica del programma

1. La tabella *A)* del programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, approvato con il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono stralcio operativo dello stesso, per le motivazioni esposte in premessa è modificato con la previsione, in luogo dell'intervento «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - Schema n. 12 Temo», del seguente intervento:

Zona idrografica	TITOLO	Importo	Ente atttuatore
III	Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione per l'alimentazione idrica dei comuni della Sardegna centro-occidentale in derivazione del Temo	3,00	E.S.A.F.

Art. 2.

1. Resta fermo quanto disposto con ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6.

2. L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a modificare la delega ex art. 4 della legge regionale n. 24/1987, già disposta a favore dell'E.S.A.F. per la realizzazione dell'intervento «Completamento dell'acquedotto centro-occidentale - Schema n. 12 Temo», con la previsione dell'intervento individuato nel presente programma.

3. In relazione alle finalità emergenziali dell'opera, è fatto obbligo all'E.S.A.F. di realizzare con la massima urgenza il progetto dell'intervento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale, parte II, della regione Sardegna.

Cagliari, 24 ottobre 2001

Il Commissario governativo: FLORIS

02A00748

ORDINANZA 6 novembre 2001.

Realizzazione lavori di completamento dello «Sbarramento sul Rio Olai». Ente attuatore: Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai. Deroga alla normativa vigente: perizia suppletiva. (Ordinanza n. 269).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Atteso che il Consorzio per l'Acquedotto sul Rio Govossai, con nota protocollo n. 1313 del 31 luglio 2001, ha formulato, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Sbarramento sul Rio Olai», la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al superamento dei limiti di importo ammessi per la realizzazione di lavori mediante perizia suppletiva, al fine di poter procedere al completamento dello sbarramento sul Rio Olai, mediante perizia suppletiva (n. 6).

Atteso che con nota protocollo n. 1425 del 21 agosto 2001, il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha trasmesso copia del parere favorevole, sotto il profilo tecnico, all'approvazione della suddetta perizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, espresso del Servizio Nazionale Dighe;

Atteso che con nota protocollo n. 1491 del 4 settembre 2001, il Consorzio per l'Acquedotto sul Rio Govossai ha trasmesso copia della relazione istruttoria preordinata al parere del C.T.A.R. di cui alla legge regionale n. 24/1987;

Atteso che con nota protocollo n. 1814 del 30 ottobre 2001, il Consorzio per l'Acquedotto sul Rio Govossai ha
trasmesso elaborati integrativi in cui vengono individuati i lavori strettamente indispensabili per ottenere la completa funzionalità e collaudabilità della diga di Olai;

Atteso che l'intervento «Completamento diga di Olai» è stato riconosciuto complementare alle opere commissariali previste nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Secondo stralcio operativo» reso esecutivo dal Commissario governativo con ordinanza 20 maggio 1996, n. 42;

Ritenuto, al fine di pervenire con la massima urgenza consentita alla conclusione dei lavori della diga di Olai, di dover accogliere la suddetta richiesta limitatamente ai lavori strettamente connessi alla funzionalità dello sbarramento;

Atteso che la perizia è stata trasmessa al C.T.A.R. per il parere di cui alla legge regionale n. 24/1987 e che in tale sede può essere effettuata la puntuale individuazione, nell'ambito della progettazione predisposta dal Consorzio per l'Acquedotto sul Rio Govossai, dei lavori indispensabili alla funzionalità della diga, per i quali, per tale motivo, può essere assentita la deroga normativa richiesta;

Vista l'ordinanza n. 154 del 30 luglio 1999, con la quale il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-Commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale, ivi comprese le ordinanze di deroga normativa volte ad accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi nella programmazione stessa;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con l'ordinanza commissariale sopracitata;

Ordina:

Il Consorzio per l'Acquedotto sul Rio Govossai è autorizzato a procedere, in deroga all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, alla realizzazione, mediante perizia suppletiva (n. 6), dei lavori strettamenti connessi alla funzionalità dello sbarramento sul Rio Olai, che verranno individuati, in sede di formulazione del competente parere, dal comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987.

Il Consorzio sul Rio Govossai terrà costantemente aggiornato l'ufficio del Commissario governativo sull'andamento dei sopracitati lavori di completamento dello sbarramento sul Rio Olai, provvederà comunque all'invio di un rapporto mensile fino a conclusione dei lavori stessi e fornirà al suddetto ufficio immediata comunicazione di eventuali ritardi che possano impedire il completamento dell'opera in parola.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale, parte II, della regione Sardegna.

Cagliari, 6 novembre 2001

Il Sub-commissario governativo: DURANTI

02A00749

ORDINANZA 28 dicembre 2001.

Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi - Comparto B. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13 della legge n. 2359/1865. (Ordinanza n. 270).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995».

Vista la propria ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, nella quale sono stati ricompresi i lavori di «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e Comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che con ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi» con contestuale affidamento all'«Ente» per l'attuazione dell'intervento stesso per l'importo complessivo di L. 15.400.000.000;

Atteso che con nota protocollo n. 10229 del 27 novembre 2001, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

i lavori suindicati sono stati ultimati in data 15 febbraio 2001;

i termini per il compimento delle espropriazioni, è fissato al 15 febbraio 2003;

l'impresa ha già avviato le procedure espropriative;

Atteso che si rende pertanto necessario una proroga dei termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per il compimento delle procedure espropriative dei lavori;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopra citata, previsti dall'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999 è prorogato di quindici mesi.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999.

Cagliari, 28 dicembre 2001

Il Sub-commissario governativo: DURANTI

02A00750

ORDINANZA 31 dicembre 2001.

Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri (Genna Is Abis). Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 gennaio 2002. (Ordinanza n. 271).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il ipresidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 256 del 24 ottobre 2001, con la quale relativamente al Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2001;

Atteso che, l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 25409 del 21 dicembre 2001, ha espresso l'avviso che sia necessario il mantenimento dei vincoli fissati con ordinanza n. 256 del 24 ottobre 2001 ed ha formulato una ipotesi di riparto, fra i vari usi, delle risorse invasate, sino alla data del 31 gennaio 2002, segnalando inoltre che in assenza di ulteriori significativi afflussi, occorrerà provvedere, sin dalla prima metà di gennaio 2002, al trasferimento di risorse idriche dall'Alto Flumendosa (Bau Muggeris) e introdurre al contempo ulteriori restrizioni nei settori civili e industriali;

Atteso che i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna hanno espresso parere favorevole in riferimento alla suddetta proposta di riparto delle risorse;

Ritenuto di dover reiterare i vincoli disposti per l'uso idropotabile dalla sopracitata ordinanza n. 256/2001;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Alto Flumendosa

1. Con effetto immediato è vincolato il volume disponibile negli invasi di Bau Muggeris e Santa Lucia e dei successivi deflussi naturali scolanti.

2. I volumi vincolati nell'invaso di Bau Muggeris, sono riservati quale scorta per uso idropotabile a favore del Sistema Medio Flumendosa Campidano.

3. Con effetto immediato è autorizzata l'erogazione dal 1° gennaio al 31 gennaio 2002 dei seguenti quantitativi:

	Valori in milioni di mc
Usi civili e industriali (Ogliastra da S. Lucia)	0,33
Usi civili E.S.A.F. (Ogliastra da Bau Muggeris)	0,17
Usi per abbeveraggio bestiame per CO.BO. Ogliastra	0,1
Totale erogazione	0,6

Art. 2.

Disposizioni relative al Sistema Flumendosa Campidano-Cixerri-Bau Pressiu

1. Con effetto immediato è vincolato, fino alla data del 31 gennaio 2002, quale scorta per uso idropotabile, il volume invasato al 31 dicembre 2001 ed i successivi afflussi scolanti ai serbatoi del sistema del Medio Flumendosa,

2. Con effetto immediato è vincolato un volume pari a 3 Mmc disponibile nel serbatoio di Bau Pressiu, quale riserva per l'alimentazione del Sulcis nel caso di disservizi del collegamento Cixerri-Bau Pressiu.

3. L'orario di erogazione per uso potabile viene confermato in misura non superiore a 9 ore/giorno.

4. Per gli usi industriali l'erogazione viene fissata in 1,1 Mmc/mese.

5. È vietato l'utilizzo delle risorse idriche per usi irrigui. Per gli usi di abbeveraggio bestiame e serre i quantitativi erogati devono essere contenuti nel limite di circa 100.000 mc/mese;

6. Per l'acquedotto del Sulcis, gestito dall'E.S.A.F., ferma restando l'assegnazione dei volumi, i predetti limiti di erogazione possono essere stabiliti dall'Ente gestore in funzione delle particolari situazioni locali.

Art. 3.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Medio Flumendosa - Caimpidano - Cixerri

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2002 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri sono assegnati, ai vari usi, come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili *	8,1
Usi abbeveraggio, serre C.B.	0,1
Usi industriali	1,1
Rilasci ambientali, usi minori irrigui, industriali e perdite	1
Totale erogazione	10,3

* Sono ricomprese le forniture integrative di soccorso a favore dello schema acquedottistico n. 38 Villacidro.

Art. 4

La regione autonoma della Sardegna provvederà con urgenza allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie al trasferimento, da altri sistemi, delle risorse idriche necessarie all'integrazione del sistema Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale, parte II, della regione Sardegna.

Cagliari, 31 dicembre 2001

Il Commissario governativo: PILI

02A00751

ORDINANZA 8 gennaio 2002.

Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13 della legge n. 2359/1865. (Ordinanza n. 272).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale, in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi, pari a € 154.937.069,7 alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52 del 9 agosto 1996, con la quale, é stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che stabilisce, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, negli stralci numeri 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

Atteso che con ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in argomento con contestuale individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e l'ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'importo complessivo di L. 110.000.000.000 pari a € 56.810.258,90;

Atteso che con ordinanza n. 132 dell'8 febbraio 1999 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo rideterminato in L. 88.000.000.000 pari a € 45.448.207,12 e contestualmente rifissati i termini relativi alle procedure espropriative;

Atteso che con nota protocollo n. 11165 del 19 dicembre 2001, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

i termini per il compimento delle espropriazioni, è fissato all'8 febbraio 2002;

il corso dei lavori ha subito un ritardo di circa un anno a causa del ritrovamento di diversi siti archeologici emersi nelle aree di scavo per cui, solo di recente sono state individuate le aree da assoggettare a frazionamento ai fini dell'espropriazione;

l'impresa deve ultimare la procedura acquisitiva entro due anni dalla fine dei lavori che ormai volgono al termine;

Atteso che si rende pertanto necessario una proroga dei termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per il compimento delle procedure espropriative dei lavori;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopra citata, previsti dall'ordinanza n. 132 del 8 febbraio 1999 è prorogato di 24 mesi.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 132 del 8 febbraio 1999.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale, parte II, della regione Sardegna.

Cagliari, 8 gennaio 2002

Il Sub-commissario governativo: DURANTI

02A00752

ORDINANZA 14 gennaio 2002.

Costruzione impianto di depurazione centralizzato a servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13 della legge n. 2359/1865. (Ordinanza n. 273).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna è delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996, con la quale è stato reso esecutivo il secondo stralcio operativo del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste nel secondo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori di «Costruzione impianto di depurazione centralizzato a servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»;

Atteso che con ordinanza del Commissario governativo n. 53 del 9 agosto 1996 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in parola con contestuale individuazione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature quale ente attuatore dell'intervento per un importo complessivo di L. 14.800.000.000 pari a € 7.643.562,11;

Considerato che successivamente a tale approvazione, l'amministrazione di San Giovanni Suergiu ha richiesto all'E.S.A.F. di verificare la possibilità di modificare il percorso del collettore fognario di adduzione dei reflui che, in pressione,nel centro abitato porta all'impianto di depurazione, al fine di non attraversare il centro abitato;

Atteso che l'E.S.A.F. ha riformulato il progetto in parola ed al contempo ha apportato la modifica del tracciato del collettore fognario di adduzione dei reflui proposta dal comune di San Giovanni Suergiu;

Atteso che con ordinanza n. 130 del 14 gennaio 1999 è stata approvata la riformulazione del progetto dell'opera di che trattasi e contestualmente rifissati i termini relativi alle procedure espropriative ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Atteso che con nota prot. n. 155 dell'11 gennaio 2002, l'E.S.A.F. ha comunicato che l'iter delle procedure espropriative non consente il rispetto dei termini per il compimento delle espropriazioni, previsti dall'ordinanza sopra citata ed ha pertanto richiesto la rideterminazione dei tempi per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi predetti;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, dei lavori per la realizzazione dell'intervento suddetto.

2. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

lavori: inizio entro mesi 8;

lavori: compimento entro mesi 24;

espropriazioni: inizio entro mesi 4;

espropriazioni: compimento entro mesi 36.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nelle ordinanze n. 53 del 9 agosto 1996 e n. 130 del 14 gennaio 1999.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale parte II, della regione Sardegna.

Cagliari, 14 gennaio 2002

Il Sub-commissario governativo: DURANTI

02A00753

PREFETTURA DI CUNEO

DECRETO 11 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli della Banca del Piemonte S.p.a., in Cuneo e provincia.

IL PREFETTO

Vista la nota n. 84, in data 8 gennaio 2002, con la quale la Banca d'Italia, sede di Cuneo, chiede l'adozione di un provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 3 gennaio 2002, nel quale si è verificata, a causa dell'astensione dal lavoro del personale addetto, l'impossibilità del regolare funzionamento delle filiali di Cuneo, Mondovì e Savigliano della Banca del Piemonte S.p.a.;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta

a favore delle sopraindicate filiali della Banca del Piemonte S.p.a., in Cuneo e provincia, i cui sportelli sono stati impossibilitati al regolare funzionamento, è autorizzata, per detto giorno, la proroga dei termini legali e convenzionali, prescritti per le operazioni di banca.

La sede di Cuneo della Banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Cuneo, 11 gennaio 2002

Il prefetto: SPANU

02A01023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8632
Yen giapponese	115,66
Corona danese	7,4282
Lira Sterlina	0,61000
Corona svedese	9,1880
Franco svizzero	1,4781
Corona islandese	88,65
Corona norvegese	7,8405
Lev bulgaro	1,9510
Lira cipriota	0,57647
Corona ceca	31,910
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,5546
Lira maltese	0,3975
Zloty polacco	3,5850
Leu romeno	27700
Tallero sloveno	222,5979
Corona slovacca	42,470
Lira turca	1133000
Dollaro australiano	1,6933
Dollaro canadese	1,3709
Dollaro di Hong Kong	6,7324
Dollaro neozelandese	2,0680
Dollaro di Singapore	1,5845
Won sudcoreano	1133,04
Rand sudafricano	9,9311

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01352

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651029/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **0,77**
L. 1.491